

Informativa 32/2019

5 luglio 2019

PROROGA DEI VERSAMENTI AL 30 SETTEMBRE

E' confermata la proroga dei versamenti al 30 settembre 2019 ed è estesa a tutti i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva compresi i contributi previdenziali e i diritti camerali.

Il decreto proponeva il rinvio soltanto per i soggetti interessati dagli ISA - Indici di Affidabilità Fiscale, ma con la conversione in legge del decreto Crescita la proroga è stata estesa a tutti i soggetti che svolgono attività economiche, interessate dai nuovi Indici di Affidabilità Fiscale (Isa), che hanno sostituito gli studi di settore, a prescindere dalla reale applicazione, che sono tenuti a presentare le dichiarazioni nell'intervallo tra il 30/6 e il 30/9/2019, inclusi i i contribuenti minimi e forfetari.

La proroga riguarda anche i soggetti Ires con esercizio sociale chiuso al 31/12/2018, nonché i soci di società di persone e associazioni.

Nella proroga, nel rispetto delle due condizioni indicate, rientrano anche il saldo Iva 2018, se non eseguito entro il termine ordinario, che verrà maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18/03/2019, il versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di commercio e il versamento del saldo per il 2018 e del primo acconto per il 2019 dei contributi dovuti da artigiani e commercianti e dai professionisti iscritti nelle gestioni separate dell'Inps.

Rimane invariata la scadenza del secondo acconto al 30 novembre 2019 con la conseguenza che i contribuenti titolari di partita Iva potranno rateizzare saldo 2018 e primo acconto 2019 in tre rate, rispettivamente al 30/9, 16/10 e 18/11/2019, mentre quelli non partita Iva, dovranno eseguire il pagamento rateale alle date del 30/9, 31/10 e 2/12/2019 (il 30/11 cade di sabato).

Restano fuori dalla proroga, quindi, le persone fisiche che non esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo, i contribuenti che non sono soggetti agli Isa ma applicano un regime ordinario e i contribuenti che realizzano ricavi e/o compensi superiori al limite di euro 5.164.569.